



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello, tel. 02923661

Settore risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente, ecologia e protocollo
UOS Ambiente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO "NON
DIFFERENZIATO" DEL COMUNE DI PIOLTELLO (MI) – ANNI 3**

Indice generale

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art.2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTO.....	3
Art.3 - DURATA DELL'APPALTO.....	4
Art.4 – IMPORTO DEL CONTRATTO.....	5
Art.5 - LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	5
Art.6 – AUTORIZZAZIONI.....	7
Art.7– PROPRIETÀ DEI RIFIUTI.....	7
Art.8 – CONFERIMENTO DEL RIFIUTO.....	7
Art.9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	8
Art.10 – FERMO IMPIANTO.....	9
Art.11 - REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI.....	10
Art.12 – RESPONSABILITÀ.....	10
Art.13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	11
Art.14 – REVISIONE DEI PREZZI.....	12
Art.15 - NORME DI SICUREZZA E PERSONALE.....	12
Art.16 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
Art.17 – CAUZIONI.....	14
Art.18 – SUBCONTRATTI.....	15
Art.19 - RESPONSABILITA' PER DANNI – ASSICURAZIONI.....	15
Art.20 - AVVIO DELLE PRESTAZIONI.....	16
Art.21 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	16
Art.22 – CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	16
Art.23 – PENALI.....	17
Art.24 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.....	18
Art.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
Art.26 – RECESSO.....	19
Art.27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	20
Art.28 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI GENERALI E SPECIFICHE COVID-19.....	20
Art.29 – CONTROVERSIE.....	20
ALLEGATO INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento e recupero del rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Pioltello e identificato con il EER 20.03.01 "Rifiuti urbani non differenziati", individuando l'impianto di smaltimento/recupero secondo quanto specificato nel presente capitolato.

Il presente appalto viene redatto pertanto in conformità:

- alla direttiva 2008/98/CE, sulla gestione dei rifiuti, modificata dalla direttiva 2018/851;
- al D. Lgs 152/06 ssmmii;
- alla L. R. 26/03;
- al Decreto Ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica denominato *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale"*. Il Decreto non contempla le fasi di smaltimento del rifiuto pertanto per l'individuazione dei CAM si sono date quindi alcune indicazioni all'interno delle specifiche tecniche contenute nel capitolato;

La gestione dei rifiuti oggetto del Capitolato è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- il servizio in questione è servizio pubblico locale, di rilevanza economica, essenziale e universale e non potrà pertanto essere sospeso salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore" e solo nei termini indicati negli articoli che seguono. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n°146 e ss.mm.ii.;
- deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare al Comune committente le migliori condizioni d'igiene, pulizia e decoro.
- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere e alla sicurezza della collettività e dei singoli in tutte le fasi del servizio;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, della fauna e della flora nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- non devono essere danneggiati il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- devono essere garantite misure di sostenibilità ambientale.

Art.2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il solo servizio di smaltimento e recupero del rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Pioltello e identificato con il CER 20.03.01 "Rifiuti urbani non differenziati", pertanto non sono contemplate le fasi di raccolta e trasporto di tali rifiuti che rimangono a carico dell'appaltatore dei servizi di igiene urbana del Comune.

Al fine di garantire un controllo diretto sulla qualità del servizio, sono escluse dal presente appalto:

- le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi di cui alla categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali ma esclusivamente le fasi di recupero e smaltimento;

- le attività di smaltimento di cui alle operazioni di cui all'Allegato B della parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii;

L'oggetto dell'appalto è identificato al seguente CPV:

90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

90513300-9 Servizi di incenerimento dei rifiuti

Il quantitativo presunto e non vincolante, dei rifiuti conferibili CER 20.03.01 – Rifiuto urbano residuo è pari a 5.200 tonnellate/anno. Per una migliore articolazione delle quantità fare riferimento alla relazione tecnico-illustrativa (redatta ai sensi dell'allegato 1.7 D. Lgs 36/2023), allegata al progetto di gara.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla ricezione e dei materiali conferiti senza applicare alcuna penale relativa ad eventuale percentuale di rifiuti estranei di qualsiasi natura e composizione.

L'impianto **dovrà essere regolarmente autorizzato** e dovrà avere una potenzialità sufficiente alla lavorazione della tipologia e della quantità dei rifiuti conferiti dalla stazione appaltante, sia nell'arco della stessa giornata, sia dell'intera durata del presente appalto.

Il rifiuto "secco" residuo EER 20.03.01 proveniente dal Comune di Pioltello deriva:

- dalla raccolta "porta a porta" presso utenze domestiche e non domestiche;
- dalle aree mercatali;
- da alcune "grandi utenze" presenti sul territorio comunale.

Col fine di ottemperare alla disciplina comunitaria e nazionale dei rifiuti che riconosce un ordine di gerarchia nel trattamento dei rifiuti che vede, in ordine di priorità, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e solo in ultimo lo smaltimento, l'appaltatore aggiudicatario dovrà disporre di impianti che effettuano l'operazione R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) e recupero di materia di cui Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.

L'appaltatore aggiudicatario dovrà indicare, nelle modalità consentite dalla normativa vigente, l'impianto sostitutivo, **regolarmente autorizzato**, da utilizzarsi nei casi di indisponibilità dell'impianto identificato e contemplati dal presente capitolato (es. fermo impianto, ecc). Tale impianto dovrà effettuare l'operazione R1 e recupero di materia di cui Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 ssmmii.

Le autorizzazioni dovranno essere in corso di validità e verranno richieste prima della consegna del servizio.

Art.3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio, che viene stabilita nell'atto della consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 50 – comma 6 del D. Lgs 36/2023 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del Contratto, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Qualora alla scadenza del Contratto si rendesse necessaria una maggiore tempistica per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente dovuta a ritardi oggettivi e insuperabili e/o per motivi eccezionali, l'azienda appaltatrice, ai sensi dell'art.120 – commi 10 e 11 del D. Lgs 36/2023, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di proroga agli stessi prez-

zi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza nulla poter pretendere in aggiunta.

Art.4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

La quantità di rifiuti da smaltire, pari a 5200 ton/anno, deriva da una stima del fabbisogno complessivo del Comune condotta sulla base di informazioni tratte da dati storici, descritti nella relazione tecnico-illustrativa del progetto, e ipotesi di evoluzione del fabbisogno nel periodo di erogazione del servizio stesso.

E' prevista una opzione di proroga del contratto nel senso che il Comune si riserva di prorogare il contratto a scadenza per una durata massima pari a 24 mesi ricorrendo le condizioni di legge. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicata all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

La determinazione dell'importo posto a base di gara è indicata nell'apposta scheda “Quadro Economico – VOCI a)”.

La percentuale unica di ribasso verrà applicata sull'importo unitario €/ton di cui al Quadro Economico. Il prezzo così ribassato, moltiplicato per le tonnellate stimate/anno (5200 ton/anno) e per gli anni del servizio, costituirà il prezzo contrattuale. L'importo del contratto sarà determinato a seguito dell'aggiudicazione.

L'appalto è a misura pertanto sarà corrisposto un importo pari alle tonnellate di rifiuti effettivamente smaltite.

Il corrispettivo del servizio verrà determinato con la doppia pesata (lordo e tara).

L'importo dell'offerta dovrà essere comprensivo di eventuali “indennizzi ambientali o altrimenti denominati” in favore del Comune sede dell'impianto o altri simili.

Inoltre è facoltà dell'Amministrazione effettuare verifiche con l'utilizzo di pese regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 50 kg tra la pesa utilizzata dal Comune e quella dell'impianto.

Il prezzo unitario si intende remunerativo per le prestazioni previste nel presente Capitolato, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso, con l'esplicita ammissione che l'azienda abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi prima della presentazione della propria offerta.

Art.5 - LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

In ottemperanza ai principi di autosufficienza dei territori, di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi (art. 182 bis D. Lgs 152/06 ss.mm.ii e parere ANAC 4/4/2012, n. 52), l'Operatore Economico dovrà possedere o avere in disponibilità ovvero impegnarsi a sottoscrivere entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione una convenzione con almeno due impianti (l'impianto principale e uno sostitutivo) in grado di coprire il fabbisogno richiesto, **entro un raggio di 100 Km.**

Tale formulazione progettuale consente all'Ente una migliore gestione del servizio in termini di pianificazione del servizio di raccolta e trasporto e degli orari di lavoro degli operatori, oltre che permettere al Comune di effettuare un controllo più efficace sulla buona esecuzione dei servizi affidati, nel rispetto inoltre dei principi di efficienza ed efficacia ed anche di economicità.

La misurazione della distanza per la corretta collocazione nella fascia di 100 Km verrà verificata dalla Stazione Appaltante secondo il percorso dalla sede municipale di Via Carlo Cattaneo n°1 alla sede operativa dell'impianto, utilizzando il software gratuito di google maps utilizzando il percorso il più corto in termini chilometrici con una tolleranza del 10%.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per l'impianto sostitutivo da utilizzarsi nei casi di fermo impianto.

La fascia di 100 Km è individuata nella ragione dei seguenti principi:

- *“Principi di autosufficienza e prossimità” di cui all’art.182-bis D.Lgs.152/06 ss.mm.ii.*
- principi introdotti dai CAM “Criteri Ambientali Minimi” relativi all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione volti a individuare il migliore servizio dal punto di vista ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. La fascia pertanto è finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici dando atto che una minore distanza da percorrere consente di ridurre le emissioni di anidride carbonica degli automezzi.
- principi dell’azione amministrativa con riferimento particolare ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Nel calcolare la fascia è stata inoltre considerata la disponibilità del mercato. E’ provato che nel raggio di 100 Km vi è notevole disponibilità di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti.

La minore distanza dal luogo di produzione dei rifiuti migliora certamente l’efficienza e l’economicità del servizio, la migliore gestione del rifiuto deve essere necessariamente collegata agli aspetti di raccolta e trasporto con riferimento ai tempi di raggiungimento degli impianti che devono essere coordinati con gli orari di apertura dell’impianto di trattamento e smaltimento del rifiuto non differenziato e con l’orario di fine raccolta sul territorio.

Per quanto sopra motivato la fascia chilometrica consente di ottemperare e contemperare i principi cardine del buon andamento della Pubblica Amministrazione in combinato con l’elevato grado di protezione ambientale e tutela della salute umana sanciti non solo nel D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ma in tutta la Legge Comunitaria.

E’ in ogni caso fatta salva la facoltà da parte dell’appaltatore di dimostrare l’irrelevanza sotto il profilo della qualità ed economicità del servizio offerto di una distanza chilometrica maggiore dell’impianto.

I soggetti privati titolari di impianti di smaltimento rifiuti non possono partecipare in forma autonoma alla gara e contemporaneamente concedere in disponibilità gli impianti medesimi ad altri operatori economici partecipanti alla gara.

Art.6 – AUTORIZZAZIONI

L'impianto di destinazione dei rifiuti dovrà essere in possesso dell'Autorizzazione in corso di validità prevista dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio e gestione dello stesso e verranno richieste prima della consegna del servizio.

Nell'Autorizzazione dovranno essere esplicitate le operazioni di recupero di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Entro 1 anno prima della scadenza dell'Autorizzazione l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante le procedure di rinnovo.

L'impianto sostitutivo da utilizzarsi solo nei casi contemplati dal presente capitolato (es. fermo impianto, ecc.), dovrà essere in possesso delle autorizzazioni in corso di validità previste dalla normativa vigente.

Entro 1 anno prima della scadenza dell'Autorizzazione l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante l'impianto sostitutivo congiuntamente alle autorizzazioni.

L'appaltatore è tenuto in ogni caso a comunicare alla Stazione Appaltante ogni segnalazione inerente l'Autorizzazione da parte delle Autorità competenti al rilascio e al controllo della stessa. L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Pioltello in merito ad eventuali sospensioni, revoche, limitazione o modifiche delle prescritte Autorizzazioni delle Autorità competenti (es. regionali, nazionali, ecc.) comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di risoluzione del Contratto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al il Comune di Pioltello ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al il Comune di Pioltello della situazione.

Art.7– PROPRIETÀ DEI RIFIUTI

La proprietà del rifiuto descritto all'art.1 del presente Capitolato è del Comune di Pioltello fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di conferimento iniziale. Una volta conferito, il rifiuto diventa di proprietà dell'impianto iniziale, che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni indicate nei precedenti articoli.

Dovrà in ogni caso essere sempre garantita e fornita al Comune la tracciabilità del ciclo di vita dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento presso l'impianto di trattamento iniziale fino allo smaltimento/recupero finale o alla perdita dello status di rifiuto.

Art.8 – CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

Il Comune di Pioltello provvederà a propria cura e spese, tramite l'appaltatore comunale per la gestione dei servizi di igiene urbana (di cui comunicherà all'appaltatore il nominativo e le targhe degli automezzi autorizzati ai conferimenti) al trasporto del rifiuto secco residuo CER 20.03.01 al luogo di consegna indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Tale luogo non potrà essere mutato nel corso dell'appalto senza il previo consenso esplicito dell'Amministrazione e solo in caso di motivata richiesta. L'impianto di ricevimento dovrà comunque essere in grado di ricevere il quantitativo di rifiuto oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna ad accettare immediatamente il carico dei rifiuti. Per ciascun carico il tempo complessivo di ingresso, conferimento con doppia pesatura e uscita dall'impianto **non dovrà superare la mezz'ora a decorrere dall'arrivo del carico** da parte del prestatore dei servizi

di igiene urbana del Comune. Per tempi di accettazione del carico oltre i trenta minuti e verranno applicate le sanzioni indicate nell'articolo "Penali" del presente Capitolato.

È obbligo dell'appaltatore fornire l'omologazione e le certificazioni di Legge inerenti la pesa in dotazione all'impianto.

I formulari rifiuto verranno emessi dal gestore dei servizi di igiene urbana in nome e per conto del Comune di Pioltello. L'appaltatore è tenuto alla restituzione del formulario di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. controfirmato e datato in arrivo e, se dovuto, del certificato di avvenuto recupero in conformità alle normative vigenti. Alla data di entrata in vigore di quanto disposto dal D.M. 4 aprile 2023 in materia di Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – REN-TRI, l'appaltatore dovrà conformarsi a quanto previsto da tale normativa.

L'appaltatore si impegna a provvedere direttamente allo smaltimento di eventuali carichi non idonei (nel limite massimo di cinque carichi non conformi al mese solare), compresi eventualmente rifiuti radioattivi, qualora in possesso di strutture impiantistiche idonee, ovvero a smaltire il carico non conforme presso un idoneo sito di smaltimento anche gestito da terzi. I lotti non conformi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante al fine di garantire la possibilità di avviare adeguate campagne di controllo sui rifiuti conferiti.

Il conferimento avverrà tramite cassoni scarrabili, minicompattatori, autocompattatori e automezzi a vasca. L'impianto dovrà essere dotato di adeguati spazi di manovra per eventuali bilici di grosse dimensioni (ad esempio autoarticolati da 50 mc). Le attrezzature e gli impianti dovranno essere adeguate ai conferimenti del Comune di Pioltello anche per dimensioni e caratteristiche tecnologiche.

I conferimenti all'impianto avverranno nella misura puramente indicativa di tre al giorno. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara) in modo da determinare il peso netto. I carichi di rifiuti dovranno essere accettati dal lunedì al sabato a partire dalle ore 6.30 e fino ad almeno le ore 18.00 (al fine di accettare i conferimenti dei due mercati rionali del sabato). Gli unici giorni di mancato conferimento saranno le domeniche e i giorni 1° gennaio, 6 gennaio, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre. Non sono ammesse chiusure per "ponti" in prossimità dei giorni di festività nazionale.

Art.9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la perfetta conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio da prestare.

L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard e Leggi del settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità e condizioni. I prezzi saranno revisionati esclusivamente ai sensi dei successivi articoli.

Il servizio verrà svolto dall'appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, ecc.) in modo da garantire e assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti dal Capitolato.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e Autorizzazioni e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dal committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver

preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

- possedere e mantenere in corso di validità tutti i permessi e le Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati al committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
- comunicare tempestivamente al committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art.94 – comma 5 del D.Lgs.36/2023 ;
- proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione;
- sollevare e comunque tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, oltre a quelle indicate ai successivi articoli, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

L'appaltatore dovrà comunicare, entro quindici giorni dalla richiesta, attestazioni, dati ambientali ed economici e ogni altro valore richiesto dal Comune.

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 387/2023 relativa all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III dell'allegato A della delibera, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI provvedendo al monitoraggio del servizio mediante il calcolo degli indicatori e alla pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza, nonché gli obblighi di registrazione e comunicazione;

Il gestore dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 22 comma b) dell'allegato A della delibera inviando ad ARERA quanto in esso indicato e in conoscenza il comune di Pioltello.

L'appaltatore dovrà altresì produrre il Piano Economico Finanziario secondo le nuove disposizioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), se dovuto.

Art.10 – FERMO IMPIANTO

Durante le eventuali soste tecniche programmate o non programmate dell'impianto gestito dall'appaltatore, i rifiuti dovranno essere inviati ad altro impianto per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni di conferimento per ciascun anno contrattuale.

La comunicazione del fermo impianto programmato e l'avvio del rifiuto all'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno trenta giorni prima del verificarsi della fermata, salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto.

In caso di sospensione straordinaria/ non programmata delle attività dell'impianto, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare comunicazione al Comune di Pioltello entro sei ore dal fermo impianto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa del fermo e le tempistiche previste per la riattivazione dei conferimenti, allegando idonea documentazione relativa all'accaduto.

Nel caso non dovesse esservi disponibilità dell'impianto alternativo per oltre cinque giorni consecutivi, si procederà come previsto dagli articoli che seguono sulle penali e sulla risoluzione del Contratto.

L'impianto sostitutivo dovrà possedere le medesime caratteristiche e requisiti richiesti per l'impianto principale e dovrà essere in possesso della necessarie autorizzazioni all'esercizio di cui al D.Lgs.152/06 ssmmii.

Dovrà inoltre essere fornita idonea documentazione di disciplina dell'impianto sostitutivo per la gestione dei rifiuti nei casi contemplati dal presente Capitolato.

Art.11 - REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: per l'Appaltatore:

- il Titolare/legale rappresentante o suo delegato purché provvisto di procura notarile generale;
- il Referente tecnico, persona fisica, indicata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari interventi e tipologia dei lavori previsti.

Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

per l'Amministrazione Comunale:

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art.15 del D.Lgs.36/2023);
- Il direttore esecuzione del Contratto (art.31 del D.Lgs.36/2023);

Art.12 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è l'unico responsabile della corretta gestione dei rifiuti conferiti dal Comune di Pioltello, ai sensi dell'art.188 - comma 3 - lettera b) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare è a carico dell'appaltatore la restituzione del formulario di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e se dovuto del certificato di avvenuto recupero, in conformità alle normative vigenti, direttamente all'appaltatore comunale dei servizi di igiene urbana in quanto soggetto delegato alla compilazione dei Formulario rifiuti, tenuta dei Registri di carico e scarico e ogni altro adempimento ambientale per conto dal Comune di Pioltello.

Art.13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La modifica di contratti in corso di esecuzione è disciplinata dall'art.120 del D.Lgs.36/2023 pertanto ogni variazione contrattuale verrà analizzata e approvata nei termini di cui all'art.120. Ogni modifica e variazione contrattuale sarà valutata dal RUP, anche su proposta del DEC, e in seguito validata e/o approvata dal Dirigente competente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 5 le modifiche non sostanziali sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore. Inoltre non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 art. 120, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. **La variazione in aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto è pari ad euro 383.760,00.**

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante e nella condizione in cui l'appaltatore non abbia operato senza incorrere in gravi contestazioni.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è concessa la proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art.120 D. Lgs 36/23, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

In assenza di esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, è vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei rispettivi cessionari.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

Art.14 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/23, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Alla scadenza di ciascun anno di contratto contrattuale, la società dovrà presentare specifica istanza di revisione contrattuale con i conteggi e gli indici applicati su foglio di calcolo.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% (di seguito "Soglia di Variazione"), il corrispettivo unitario all'appaltatore sarà aggiornato (previa istanza dell'appaltatore stesso), a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Resta inteso che, qualora il Prezzo Revisionato comporti un incremento del corrispettivo dovuto all'appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto.

Art.15 - NORME DI SICUREZZA E PERSONALE

I servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale d'Appalto devono essere eseguiti dall'appaltatore mediante personale assunto alle proprie dipendenze o incaricato, regolarmente inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nei servizi.

L'appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività di appartenenza e per la zona dove si svolgono i servizi. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In caso di violazione degli obblighi contributivi e/o retributivi di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11 - commi 5 del D.Lgs. 30/23.

L'impresa appaltatrice è responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi loro dipendenti.

L'appaltatore si impegna a garantire che vengano osservate le norme in materia di prevenzione e di igiene del lavoro, di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla legislazione vigente e, in particolare, **dovrà far pervenire, entro venti giorni dall'aggiudicazione dell'appalto** e, in ogni caso, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nonché il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), così come previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che i dipendenti sono formati per l'attività lavorativa che svolgono e sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa, così come previsto dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI - non è dovuto dall'Amministrazione Comunale nei confronti della committente in quanto la stipula del Contratto non genera interferenze rischiose tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e in quanto il personale non opera nella stessa sede.

Inoltre per la natura del servizio in questione, trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi.

La committente sarà invece tenuta a produrre il DUVRI nei confronti della società appaltatrice dei servizi di igiene urbana il cui personale accede direttamente nell'unità lavorativa della committente. Non essendovi un'interferenza da rischi non sono dovuti gli oneri e i costi della sicurezza da interferenza.

L'appaltatore è tenuto ad adottare i più opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire appieno la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nel pieno rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, anche per quelle stipulate per il post-COVID-19 per le imprese, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Il Comune di Pioltello resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'aggiudicataria.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

Il contraente si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti ed occupati nei lavori oggetto del presente atto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché delle condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere ad ogni altro Contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Il contraente si obbliga ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

Il contraente ha l'obbligo di assicurare il servizio oggetto del presente capitolato rispettandone tutte le indicazioni e adeguando il proprio operato a tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Sarà obbligo del contraente, nell'esecuzione del servizio in oggetto, osservare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Il contraente è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Art.16 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti per le prestazioni effettivamente svolte.

Essi verranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, le quali dovranno indicare obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero e data dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'Appalto;
- data, numero formulario rifiuto e quantitativo netto conferito per ogni trasporto;
- ammontare totale della fattura;
- codice CIG di riferimento;
- codice univoco ufficio HVPYMN.

La società sarà tenuta inoltre alla dichiarazione delle coordinate bancarie e gli estremi di riferimento per gli effetti dell'art.3 della Legge n°136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul "conto corrente dedicato" di cui sopra.

Il pagamento di ogni singola fattura conforme alle disposizioni di cui al D.M. 3 aprile 2013, n°55, avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva ed avverrà entro trenta giorni da parte del ricevimento del protocollo comunale. In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del Contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza contrattuale.

L'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuiti ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie né di chiedere lo scioglimento del Contratto.

Per quanto concerne l'IVA si applica l'art.17-ter del D.P.R.633/1972 (SPLIT PAYMENT).

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.48 bis D.P.R. 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40, salvo disposizioni diverse.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.11 – comma 5 del D.Lgs. 36/23, l'azienda affidataria dovrà emettere fattura pari al 99,50% dell'ammontare dovuto e la somma residua pari allo 0,50% verrà trattenuta dalla stazione appaltante e svincolata dopo l'approvazione della documentazione di cui al medesimo articolo

Art.17 – CAUZIONI

In sede di stipula del Contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di Contratto.

La garanzia è gestita secondo l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante il Contratto a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale residuo.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune di Pioltello, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte.

La cauzione definitiva dovrà:

- 1) essere valida fino a sei mesi dopo la scadenza dell'appalto;
- 2) prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 3) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 – comma 2 del Codice Civile;
- 4) prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.117 comma 6 del D.Lgs.36/2023. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal servizio, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.

Art.18 – SUBCONTRATTI

I subcontratti sono ammessi secondo le condizioni previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

E' fatto obbligo da parte dell'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art.19 - RESPONSABILITA' PER DANNI – ASSICURAZIONI

L'azienda appaltatrice assume a suo completo carico ogni responsabilità per danni arrecati a persone e cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Pioltello e verso terzi per qualunque danno arrecato alle cose e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto. In particolare assicura la piena osservanza delle norme

sancite dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle direttive CEE riguardanti la cautela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del Contratto, dovrà presentare all'Amministrazione idonea Polizza di RCT – RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno 5.000.000,00 € (cinquemilioni/00 di euro) per danni a persone, animali e cose, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivante dall'esecuzione del presente appalto. L'assicurazione dovrà avere la durata dell'affidamento. In alternativa alla stipula della suddetta polizza l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attiva avente le caratteristiche sopra indicate. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dal servizio prestato per il Comune di Pioltello.

Art.20 - AVVIO DELLE PRESTAZIONI

In seguito all'aggiudicazione il Comune dà avvio all'esecuzione della prestazione. Le attività oggetto del presente appalto dovranno avere inizio entro e non oltre sette giorni dalla data che verrà comunicata dal Comune.

L'impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora non vi adempia, la stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Art.21 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al termine delle prestazioni contrattuali verrà redatto tra le parti apposito verbale di ultimazione dei servizi e a seguito verrà rilasciata la verifica di conformità (nelle modalità individuate dall'art.116 del D.Lgs.36/2023, per certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità avrà luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità, per effetto dell'art.116 del D.Lgs.36/2023, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art.22 – CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale, dal quale l'azienda appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione stessa emanerà nei riguardi dei servizi oggetto dell'Appalto.

L'azienda appaltatrice nominerà e indicherà un proprio dipendente quale rappresentante della società stessa nei rapporti con il Comune. Tale soggetto segnalerà al Comune le circostanze e i fatti che possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio. La designazione del referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono e indirizzo e-mail) ed essere comunicata al committente entro il giorno successivo alla data di presa in carico del servizio. Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni e orari in cui viene espletato il servizio. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa in forma scritta, pertanto gli uffici dell'azienda appaltatrice dovranno essere muniti di pec sempre attiva.

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatrice, anche tramite l'accesso all'impianto di conferimento e consultazione della documentazione prevista dalla Legge (Autorizzazioni, Formulare Rifiuto, Registri di carico e scarico, ecc.).

Il Controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale si comporrà dei seguenti elementi minimi:

CONTROLLO	CADENZA
reportistica dei quantitativi di rifiuto conferiti	mensile - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di conferimento
Relazione generale funzionamento impianto, energia prodotta, ecc.	Annuale - Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
relazione ambientale indicante le emissioni, e gli impatti sull'ambiente dell'attività dell'impianto dell'appaltatore	annuale - Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
relazione degli infortuni occorsi	annuale - Entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
trasmissione certificato di pesatura in servizio presso l'impianto	annuale - Entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
nominativi RSPP e RLS e dichiarazione formazione dipendenti	in sede di affidamento e a seguito di ogni variazione
polizza RCT e RCO	in sede di stipula del Contratto e ad ogni scadenza della polizza

Art.23 – PENALI

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risoluzione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile all'infrazione contestatale e al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale e da privati a causa dell'inadempimento, è tenuta al pagamento di penalità dell'importo variabile a seconda dell'inadempimento.

Articolo di riferimento	Inadempienza	Penale
8	Sosta oltre 30' all'interno dell'impianto	€ 50,00 per ogni mezz'ora in più
10	Mancata comunicazione al Comune del fermo impianto	€ 1.000,00
8	Ritardo nell'accettazione del rifiuto oltre 6 ore	€ 300,00 per ogni tonnellata
8	Mancata disponibilità dell'impianto	€ 3.000,00 per ogni giorni di ritardo fino al quinto giorno, poi risoluzione del Contratto
Ogni altra inadempienza contrattuale		Da € 500,00 a € 10.000,00 in funzione della gravità della contestazione

Ogni contestazione sarà valutata dal RUP, su indicazione del DEC, e sottoposta al Dirigente per la rispettiva validazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo pec, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta appaltatrice stessa, e fino a completa estinzione della pendenza

pecuniaria, anche in assenza di corrispondente fatturazione (in meno) da parte della stessa o anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva.

Il Comune potrà attingere dalla cauzione i fondi necessari in caso di inadempienze contrattuali e al fine di garantire la continuità del servizio.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior subito.

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'impresa regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria i servizi oggetto dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali e il risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

Art.24 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Quando ricorrano circostanze speciali e altresì per ragioni di necessità o di pubblico interesse che impediscono in via temporanea che il servizio proceda a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 121 del D. Lgs 36/23 al quale si rimanda.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art.121 comma 5 del D.Lgs.36/2023)

Art.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dall'art.122 del D.Lgs.36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio oggetto dell'appalto oltre i sette giorni dalla data comunicata dal Comune;
- b) sospensione programmata e non programmata del servizio oltre cinque giorni consecutivi senza la disponibilità dell'impianto alternativo;
- c) ripetersi per più di cinque volte nel corso nell'anno contrattuale dell'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 ore dall'arrivo del carico all'impianto;
- d) sospensione dell'attività dell'impianto individuato in sede di gara, qualunque ne sia la causa, per oltre trenta giorni per ciascun anno contrattuale. Quanto sopra anche in caso fosse stato individuato un impianto alternativo;
- e) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati;
- f) grave inosservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii.;
- g) cessione, totale o parziale, del Contratto;

- h) mancato rispetto della normativa in materia di subappalto;
- i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art.3 - comma 9 bis della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- j) mancata reintegrazione della cauzione definitiva del Capitolato Speciale entro il termine previsto;
- k) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla stazione appaltante e/o all'utenza;
- l) mancato rispetto del Codice di comportamento e del Patto di integrità;
- m) scadenza, mancato rinnovo, sospensione, la revoca o la limitazione dell'Autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- n) attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- o) qualora le penali computate a norma dell'art."penali" superino il 10% dell'importo contrattuale;
- p) cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;
- q) al verificarsi delle condizioni di cui agli artt 94-98 del D.Lgs.36/2023;
- r) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- s) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art 122 D. Lgs 36/23.

In caso di risoluzione del Contratto l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La risoluzione del Contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite pec all'Impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi servizio.

In caso di risoluzione del Contratto, all'impresa aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del Contratto stesso, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del Contratto, la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'impresa aggiudicataria risultata seconda classificata nella graduatoria dell'appalto in oggetto e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, come previsto dall'art.124 del D.Lgs36/2023, o nel caso di indisponibilità di una graduatoria provvederà ad eseguire d'ufficio (in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 15 giugno 1990, n°146 e ss.mm.ii.) gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art.26 – RECESSO

Per il recesso contrattuale si procederà ai sensi dell'art.123 del D Lgs.36/2023.

La Committente, a suo insindacabile giudizio motivato ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata RR, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.

Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

Ai sensi del R.D. 16/03/1942, n. 267 art 81, il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Art.27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese contrattuali, compresi i bolli;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'eventuale ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti;
- c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali, direttamente o indirettamente connessi;
- d) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla stipulazione del Contratto.

A carico della ditta aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio oggetto del presente appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art.28 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI GENERALI E SPECIFICHE COVID-19

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto ivi comprese eventuali disposizioni normative statali e/o regionali nell'ambito di eventuali emergenze – anche di natura sanitaria - che si rendono applicabili oltre a quelle concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addette ai lavori e servizi oggetto dell'appalto.

Art.29 – CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'Appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.

ALLEGATO INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue.

1. Dati personali trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti

Per "dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dal Comune di Pioltello per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con i propri fornitori, quali ad esempio quelli del legale rappresentante del fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest'ultimo, dei dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all'esecuzione del contratto e/o all'erogazione del servizio/i.

In particolare, detti dati saranno trattati per le finalità di seguito indicate.

A. Gestione della relazione contrattuale/commerciale, quali: soddisfacimento di specifiche richieste del fornitore prima della conclusione del contratto; conclusione, modifiche, esecuzione del contratto.

Le basi giuridiche del trattamento in relazione alle suddette finalità sono:

- L'adempimento di obblighi contrattuali e/o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per i contratti stipulati direttamente con l'interessato stesso;
- Il legittimo interesse (a gestire e dare esecuzione al contratto) per i trattamenti dei dati dei dipendenti/consulenti del fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto.

B. Amministrativo – contabili, quali: gestione dei pagamenti, contabilità, revisione dei conti, altre finalità organizzative, amministrative, finanziarie interne.

Le basi giuridiche del trattamento in relazione alle suddette finalità sono_

- La necessità di adempiere agli obblighi di legge in materia di amministrazione interna e rendicontazione;
- Il legittimo interesse alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale.

C. Adempimento di obblighi di legge previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di prevenzione dei reati (normativa antimafia, anticorruzione, sulla trasparenza amministrativa).

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento.

D. Esercizio e/o difesa dei diritti in sede giudiziale e recupero crediti, quali: gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale, tutela e recupero dei crediti, direttamente o attraverso soggetti terzi (avvocati/agenzie/società di recupero credito).

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.

2. Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua cessazione, fino al termine di prescrizione dei diritti reciprocamente insorti fra le parti. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, e fino al passaggio in giudicato del provvedimento decisorio.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

2. Ambito di comunicazione, soggetti autorizzati al trattamento

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, come soggetti pubblici o privati legittimati a trattare i dati (es. pubbliche amministrazioni, banche e istituti di credito, commercialisti, notai, avvocati e altri professionisti).

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento.

I dati potranno essere trattati dai dipendenti deputati dell'Ente, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

I dati non sono soggetti a diffusione, salvi gli adempimenti espressamente previsti da norme di legge o regolamentari (ad esempio in merito alla trasparenza amministrativa).

3. Conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità (parziale o totale) di adempiere a obblighi di legge, ovvero di stipulare o dare corretta esecuzione al contratto o servizio. In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell'interessato di non conferire i propri dati, il Titolare si riserva di sospendere, interrompere o non instaurare il rapporto contrattuale.

4. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Pioltello, C.F. 83501410159 e P.IVA 00870010154, con sede legale in Pioltello (MI), Via Carlo Cattaneo 1, Tel. 02.92366.1, Fax 02.92161258, PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.

Il titolare può trattare i dati direttamente, tramite propri dipendenti a ciò autorizzati, o avvalendosi di collaboratori esterni, che in tal caso assumono la qualifica di Responsabili del Trattamento.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reso disponibile dal Titolare su richiesta.

5. Diritti dell'interessato

La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.

Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i trattamenti dei dati, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Pioltello scrivendo alla casella di posta elettronica: privacy@comune.pioltello.mi.it.

Ove l'interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

6. Trattamenti dei dati di terzi

Il fornitore è informato che, qualora si avvalga di propri dipendenti o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori) nel dare esecuzione al rapporto contrattuale, i dati personali di questi ultimi potranno essere trattati dal Comune di Pioltello, sempre in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui al punto 1. Tali trattamenti hanno le medesime finalità, modalità e tempi di conservazione dei dati descritti nella presente informativa; in relazione a tali trattamenti, inoltre, i soggetti interessati vantano i medesimi diritti individuati al punto 7.

Il cliente/fornitore ha l'onere di informare correttamente i propri dipendenti e collaboratori in merito ai suddetti trattamenti, anche mediante la consegna agli stessi della presente informativa.